

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/05/2020

L'anno 2020, il giorno 4 del mese di maggio alle ore 14.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente e a norma di quanto espressamente previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con nota prot. n. 90435 del 27/03/2020, anche mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale del Comune Giuseppe Ascione

Presenti in aula alle ore 14.30:

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Ascuti Andrea, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Coccolini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

Risultano altresì presenti gli assessori:

Guccione Cosimo, Vannucci Andrea

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 35 consiglieri.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

Ora:14.42

Verbale: 224

COMUNICAZIONE N.: 2020/00501

OGGETTO: Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in merito alla Festa del 1° Maggio

14.42: Interviene Milani Luca: su ordine dei lavori, Festa del I maggio e sull'apertura odierna dopo la quarantena da Coronavirus

Ora:14.49

Verbale: 225

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2020/00508

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Sparavigna su: "Riapertura biblioteche di Firenze - Relatore Ass. Sacchi

14.49: Interviene Milani Luca

14.50: Interviene Sparavigna Laura

14.51: Interviene Milani Luca comunica che l'Assessore Sacchi ha problemi a collegarsi

14.52 Entra Assessore Martini Alessandro

Ora:14.52

Verbale: 226

COMUNICAZIONE N.: 2020/00502

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Giuliani su: " Firenze Sotto vetro", la città si racconta al tempo del Covid19

14.52: Interviene Milani Luca

14.52 Interviene Giuliani M. Federica

Ora:14,54

Verbale: 227

COMUNICAZIONE N.: 2020/00509

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Draghi su: " Questo agosto la politica non chiuda" ¹

14.54: Interviene Milani Luca

14.54: Interviene Draghi Alessandro

Ora: 14.56

Verbale: 228

COMUNICAZIONE N.: 2020/00510

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Bianchi su: "Crisi economica determinata dal COVID-19 e impatto sull'occupazione femminile a Firenze"

14.56: Interviene Milani Luca

14.56: Interviene Bianchi Donata

Ora:15.00

Verbale: 229

COMUNICAZIONE N.: 2020/00511

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Giorgetti su:"Impianti sportivi, società sportive e Covid 19"

15.00: Interviene Milani Luca

15.01: Interviene Giorgetti Fabio

15.03 Entra Assessore Gianassi

Ora:15.04

Verbale: 230

COMUNICAZIONE N.: 2020/00512

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Felleca su:"A Firenze la cultura non si ferma"

15.04: Interviene Milani Luca

15.04: Interviene Felleca Barbara

15.04 Entra Bettini Alessia

Ora:15.07

Verbale: 231

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2020/00513

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Palagi su:"Biblioteche, la classe lavoratrice deve essere tutelata, anche se in appalto" - Relatore Ass. Sacchi

15.07: Interviene Milani Luca

15.08: Interviene Palagi Dmitrij

15.09: Interviene Milani Luca comunica che l'Assessore Sacchi non riesce ancora a mettersi in contatto

Ora:15.09

Verbale: 232

COMUNICAZIONE N.: 2020/00514

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Armentano su: "Ordinanza del Sindaco Nardella: impatto con la città"

15.09: Interviene Milani Luca

15.09: Interviene Armentano Nicola

Ora:15.13

Verbale: 233

COMUNICAZIONE N.: 2020/00515

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Razzanelli su:"Coronavirus"

15.13: Interviene Milani Luca

15.14: Interviene Razzanelli Mario

Ora:15.17

Verbale: 234

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2020/00516

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Cellai su: "Test sierologici dipendenti comunali" – Relatore Ass. Martini

15.17: Interviene Milani Luca

15.18: Interviene Cellai Jacopo

15.19: Interviene Milani Luca

15.19: Interviene Martini Alessandro

15.23: Interviene Milani Luca

15.23: Interviene Cellai Jacopo

ALLEGATO N. 1: domanda d'attualità n. 2020/516

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 234

COMUNE DI FIRENZE
04/05/2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. D.A. 516
_____ / O.D.G./RIS. N. _____

Domanda di attualità

Oggetto : test sierologici dipendenti comunali

Il sottoscritto consigliere comunale,

visto l'articolo pubblicato su Repubblica on line in data 1 maggio u.s. "Coronavirus Firenze, per i test protestano i dipendenti del Comune"

Vista la denuncia dei sindacati i quali affermano che l'esecuzione dei test sierologici rapidi si svolge in assenza di procedure, tempi certi e, soprattutto, di garanzie dal punto di vista normativo e retributivo per i lavoratori che volontariamente hanno effettuato l'esame

Vista la circolare inviata ai dipendenti comunali ai quali è richiesto di comunicare la propria disponibilità all'effettuazione del test sierologico entro lunedì 4 maggio p.v.

Domanda al Sindaco

Cosa risponde l'Amministrazione Comunale alla denuncia dei sindacati

Se non ritenga opportuno rinviare a successiva data la richiesta della disponibilità dei dipendenti comunali all'effettuazione del test sierologico fino al momento in cui non saranno chiariti tempi, garanzie normative e retributive che li riguardano.

Jacopo Cellai

Forza Italia

Ora:15.24

Verbale: 231

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2020/00513

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Palagi su:"Biblioteche, la classe lavoratrice deve essere tutelata, anche se in appalto" - Relatore Ass. Sacchi

15,24: Interviene Milani Luca comunica che l'Assessore Sacchi è riuscito a collegarsi .

15.24: Interviene Sacchi Tommaso

15.28: Interviene Palagi Dmitrij

ALLEGATO N. 1: domanda d'attualità n. 2020/513



COMUNE DI FIRENZE

04/05/2020

Interrogazione N.

Interpellanza DA. 513

Mozione / O.D.G. / BIS. N.

ALLEGATO N. 1

ARGOMENTO N. 231

SINISTRA PROGETTO COMUNE

Domanda di attualità

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune
Soggetto proponente: Dmitrij Palagi

Oggetto: Biblioteche: la classe lavoratrice deve essere tutelata, anche se in appalto

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Considerata la risposta all'interrogazione 2020/00152, avente per oggetto *Servizi bibliotecari e archivistici: quel che non si dovrebbe appaltare, che futuro avrà?*, del 26 febbraio 2020, in cui si affermava la previsione di una nuova gara di appalto per i servizi bibliotecari ed archivistici entro il contratto in essere;

Letta la precisazione dell'Assessore alla Cultura in Rete Civica, del 30 aprile, "in merito alla lettera aperta dei lavoratori" delle biblioteche del Comune di Firenze;

Ricordato come le biblioteche siano considerate dal governo cittadino «un cardine culturale civico imprescindibile» da «valorizzare e non penalizzare»;

Sottolineato come la classe lavoratrice sia l'imprescindibile elemento di partenza per ogni servizio e il soggetto sociale su cui si fonda la nostra Repubblica;

Auspicata la reinternalizzazione dei servizi in appalto, tra cui quelli relativi al sistema bibliotecario, da effettuare tutelando gli attuali livelli occupazionali e il personale già impiegato;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se abbia un piano relativo alle possibili riaperture delle biblioteche dal 18 maggio;

Se sì, se è stata prevista la riattivazione di tutti quei servizi che vedono impiegato personale in appalto;

Se conferma che in queste settimane, in nessun caso, sia stato utilizzato personale volontario relativamente ai servizi bibliotecari;

Come intenda procedere relativamente all'appalto e con quale percorso di confronto con le parti sindacali;

Se ci siano delle novità in merito alla possibilità di proroghe tecniche e ai tempi della nuova gara in relazione alla scadenza del contratto in essere.

Il Consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

Ora:15.30

Verbale: 225

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2020/00508

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Sparavigna su: "Riapertura biblioteche di Firenze - Relatore Ass. Sacchi

15.30: Interviene Milani Luca

15.31: Interviene Sacchi Tommaso

15.34: Interviene Milani Luca

15.34: Interviene Sparavigna Laura

ALLEGATO N. 1: domanda d'attualità n. 2020/00508

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 225

COMUNE DI FIRENZE
4.5.2020
Interrogazione N. DA 508
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____



Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: Domanda d'attualità
Oggetto: Riapertura biblioteche di Firenze
Proponente: Laura Sparavigna

Appreso che è stato annunciato che il prossimo Dpcm potrebbe contenere la possibilità di riapertura delle biblioteche civiche che sono rimaste chiuse dal 5 marzo in conseguenza alla situazione di emergenza causata dal COVID-19;

Apprezzato che il sistema Sistema documentario integrato dell'area fiorentina ha comunque consentito in questo periodo di mettere a disposizione degli iscritti un portale con funzioni di biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet, da qualunque luogo e gratuitamente, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza;

Considerato che per molti studenti e studiosi le fonti necessarie spesso non sono reperibili in formato digitale e la consultazione *in loco* si rivela talvolta l'unica via perseguibile;

Ritenuto, inoltre, che la riapertura delle biblioteche assuma un forte significato anche simbolico per Firenze ed in generale per la cultura del nostro Paese;

CHIEDE

- se l'Amministrazione Comunale ha intenzione di riaprire le biblioteche civiche e con quali modalità e servizi (in primis, prestiti e consultazione in sede);
- se l'eventuale riapertura riguarderà tutte le biblioteche oppure solo una parte di esse e con servizi differenziati.

Ora:15.36

Verbale: 225

COMUNICAZIONE N. 2020/00517

OGGETTO: Comunicazione della Vice Sindaco Giachi sulla riapertura odierna, anche se parziale, di Firenze

15.36: Interviene Milani Luca

15.37: Interviene Vice Sindaco Giachi

Ora:15.43

Verbale: 236

DELIBERAZIONE N.: 2020/00169

OGGETTO: Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Soggetto/i proponente/i: Federico Gianassi

Ufficio proponente: DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 2 - Favorevole - 28/04/2020 - Comm. 3 - Favorevole - 28/04/2020 - Comm. 5 - Favorevole - 28/04/2020

15.43 Interviene Milani Luca comunica che sarà invertito l'ordine dei lavori in quanto l'Assessore Giorgetti ha problemi di connessione

15.43: Interviene Gianassi Federico illustra la delibera e presenta un emendamento di Giunta, arrivato poco prima

16.00: Interviene Milani Luca informa il Consiglio che sono stati presentati 18 emendamenti

16.02: Interviene Conti Enrico

16.05: Interviene Milani Luca

16.05: Interviene Moro Bundu Antonella comunica la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo

16.08: Interviene Milani Luca

16.08: Interviene Del Panta Marco

16.10: Interviene Milani Luca

16.10: Interviene Cocollini Emanuele

16.12: Interviene Milani Luca

16.12: Interviene Ruffilli Mirco

16.08: Interviene Milani Luca

16.15: Interviene Giuliani M. Federica

16.18: Interviene Milani Luca

16.18: Interviene Cellai Jacopo esprime perplessità circa l'arrivo dell'emendamento di Giunta

16.22: Interviene Milani Luca

16.22: Interviene De Blasi Roberto

16.24: Interviene Milani Luca

16.24: Interviene Armentano Nicola propone di portare l'emendamento di Giunta in Commissione

16.26: Interviene Milani Luca

16.27 Entra Bocci Ubaldo

16.27: Interviene Armentano Nicola chiede alla Giunta di ritirare l'emendamento

16.27: Interviene Milani Luca

16.27: Interviene Bocci Ubaldo chiede di rinviare la votazione della delibera per farlo successivamente, comprensiva dell'emendamento di Giunta

16.28: Interviene Milani Luca per fare questo occorre una mozione d'ordine

16.29: Interviene Bussolin Federico con mozione d'ordine chiede di rinviare la votazione sulla delibera comprensiva dell'emendamento di Giunta

16.30: Interviene Gianassi Federico d'accordo con il rinvio, ma il testo del Regolamento deve essere votato oggi perché decade il vincolo triennale

16.35: Interviene Milani Luca comunica che la Giunta è disponibile a rinviare il proprio emendamento, ma che la delibera, così come vista nelle Commissioni, necessita di essere votata oggi

16.36: Interviene Bussolin Federico se l'Assessore ritira l'emendamento, decade la mozione d'ordine

16.37: Interviene Milani Luca comunica che sarà votato il testo originario

16.38: Interviene Bussolin Federico ritira la mozione d'ordine

16,38: Interviene Milani Luca

16.38: Interviene Cocollini Emanuele

16.39: Interviene Milani Luca

16.39: Interviene Armentano Nicola

16.39: Interviene Milani Luca

16.39: Interviene Moro Bundu Antonella

16.40: Interviene Milani Luca si passa alla presentazione degli emendamenti

EMENDAMENTO N. 1 DEL CONSIGLIERE DRAGHI

16.40: Interviene Milani Luca

16.41: Interviene Draghi Alessandro ritira l'emendamento n. 1 visto il parere tecnico negativo e motivato

EMENDAMENTO N. 2 DEL CONSIGLIERE DRAGHI

16.42 Interviene Milani Luca

16.43 Interviene Draghi Alessandro presenta l'emendamento n. 2

16.44 Interviene Conti Enrico

16.45 Interviene Milani Luca

16.45 Interviene Cellai Jacopo

16.47 Interviene Milani Luca

16.47 Interviene Dardano Mimma

16.48 Interviene Milani Luca

16.48 Interviene Coccolliini Emanuele

16.50 Interviene Milani Luca

16.50 Interviene Armentano Nicola

16.52 Interviene Milani Luca nomina scrutatori i consiglieri Letizia Perini, Dardano Mimma, Draghi Alessandro

COMUNICA CHE TUTTE LE VOTAZIONI AVVERRANNO PER APPELLO NOMINALE, CON L'ASSISTENZA DEI NOMINATI SCRUTATORI E CHIAMANDO PER NOME CIASCUN CONSIGLIERE AL FINE DELL'ESPRESSIONE PALESE DEL VOTO

16.52: Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 del cons. Draghi

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 10

Contrari: 20

Astenuti: 1

Non Votanti: 2

16.59: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

De Blasi Roberto

Non votanti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

16.59 Esce Vice Sindaco Giachi

EMENDAMENTO N. 1 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

16.59 Interviene Milani Luca

17.00 Interviene Moro Bundu Antonella ritira l'emendamento n. 1

EMENDAMENTO N. 2 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

17.01 Interviene Milani Luca

17.01 Interviene Moro Bundu Antonella presenta l'emendamento n. 2

17.03 Interviene Conti Enrico

17.06 Interviene Milani Luca

17,06 Interviene Moro Bundu Antonella

17.07: Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 dei cons. Moro Bundu e Palagi

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 2

Contrari: 32

Astenuti: 0

Non votanti: 0

17.11 Esito: Respinto

Favorevoli

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

EMENDAMENTO N. 3 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

17.13 Interviene Milani Luca

17.13 Interviene Moro Bundu Antonella

17.15 Interviene Milani Luca

17.15 Interviene Conti Enrico

17.17 Esce Sparavigna Laura

17.17 Interviene Milani Luca

17.17 Interviene Palagi Dmitrij

17.18: Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 dei cons. Moro Bundu e Palagi

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 3

Contrari: 16

Astenuti: 13

Non Votanti: 0

17.22: Esito: Respinto

Favorevoli

Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Conti Enrico, Felleca Barbara, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Milani Luca, Montelatici Antonio, Monti M. Grazia, Tani Luca

EMENDAMENTO N. 4 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

17.22: Interviene Milani Luca

17.22: Interviene Moro Bundu Antonella

17.25: Interviene Milani Luca

17.25: Interviene Conti Enrico

17.26: Interviene Milani Luca

17.26: Interviene Draghi Alessandro

17.27: Interviene Milani Luca

17.27: Interviene Palagi Dmitrij

17.27: Entra Sparavigna Laura

17.29: Interviene Milani Luca

17.29: Interviene Del Panta Marco

17.30: Interviene Milani Luca

17.30: Interviene Bussolin Federico

17.31: Interviene Milani Luca

17.31: Interviene Bocci Ubaldo

17.32: Interviene Milani Luca

17.32: Interviene De Blasi Roberto

17.33: Interviene Milani Luca

17.33: Interviene Cellai Jacopo

17.36: Interviene Milani Luca

17.36: Interviene Albanese Benedetta

17.38: Interviene Milani Luca

17.38: Interviene Bianchi Donata

17.40: Interviene Milani Luca

17.40: Interviene Cocollini Emanuele

17.43: Interviene Milani Luca

17.43: Interviene Asciti Andrea

17.45: Interviene Milani Luca

17.45: Interviene Felleca Barbara

17.48: Interviene Milani Luca

17.48: Interviene Montelatici Luca

17.49: Interviene Milani Luca

17.49: Interviene Dardano Mimma

17.50: Esce Martini Alessandro

17.50: Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 dei cons. Moro Bundu e Palagi

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 2

Astenuti: 1

Non Votanti: 5

17.22: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di

Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Cellai Jacopo, Draghi Alessandro

Astenuti

Bocci Ubaldo

Non votanti

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Montelatici Antonio, Tani Luca

EMENDAMENTO N. 5 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

17,55 Interviene Milani Luca

17,55 Interviene Moro Bundu Antonella ritira l'emendamento n. 5

EMENDAMENTO N. 6 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

17,56 Interviene Milani Luca

17,56 Interviene Moro Bundu Antonella

17,57 Interviene Milani Luca

17,57 Interviene Conti Enrico

17,59 Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 6 dei cons. Moro Bundu e Palagi

Presenti abilitati: 35

Favorevoli: 2

Contrari: 33

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

18.03: Esito: Respinto

Favorevoli

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela,

Montelatici Antonio, Monti M. Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

EMENDAMENTO N. 7 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

18.03: Interviene Milani Luca

18.03: Interviene Moro Bundu Antonella autoemenda l'emendamento n. 7

18.05: Interviene Milani Luca occorre che venga dato il parere tecnico sull'autoemendamento, essendo arrivato in Presidenza alle ore 13,35. Si sospende quindi l'esame di questo autoemendamento per riprenderlo successivamente

EMENDAMENTO N. 8 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

18.07: Interviene Milani Luca

18.07: Interviene Moro Bundu Antonella ritira l'emendamento n. 8

EMENDAMENTO N. 1 DEI CONSIGLIERI DE BLASI E MASI

18.08: Interviene Milani Luca

18.08: Interviene De Blasi Roberto

18.11: Interviene Milani Luca

18.11: Interviene Conti Enrico

18.13: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 1 dei cons. De Blasi e Masi

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 9

Contrari: 21

Astenuti: 2

Non Votanti: 0

18.17: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Montelatici Antonio, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano,

Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

EMENDAMENTO N. 1 DEL CONSIGLIERE CELLAI

18.17: Interviene Milani Luca

18.17: Interviene Cellai Jacopo

18.18: Interviene Milani Luca

18.18: Interviene Conti Enrico

18.21: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 1 del cons. Cellai

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 9

Contrari: 23

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

18.25: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

EMENDAMENTO N. 7 AUTOEMENDATO DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

18.27: Interviene Milani Luca comunica che è arrivato il parere tecnico sull'emendamento 7 autoemendato dei consiglieri Moro Bundu e Palagi

18,29: Interviene Moro Bundu Antonella

18.30: Interviene Milani Luca

18.30: Interviene Cellai Jacopo

18.31: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento 7 autoemendato dei cons. Moro Bundu e Palagi

Presenti abilitati: 36

Favorevoli: 2

Contrari: 34

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

18.35: Esito: Respinto emendato

Favorevoli

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitriji

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola,Asciuti Andrea, Bianchi Donata,Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia,Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano,Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatichi Antonio, Monti M. Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

EMENDAMENTO N. 2 DEL CONSIGLIERE CELLAI

18.35: Interviene Milani Luca

18.36: Interviene Cellai Jacopo

18.38: Interviene Milani Luca

18.39: Interviene Cocollini Emanuele

18.40: Interviene Milani Luca

18.40: Interviene Conti Enrico

18.41: Interviene Milani Luca

18.42: Interviene Armentano Nicola

18.44: Interviene Milani Luca

18.45: Interviene Del Panta Marco

18.46: Interviene Milani Luca

18.46: Interviene Bussolin Federico

18.47: Interviene Milani Luca

18.47: Interviene Giorgetti Fabio

18.50: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento 2 del cons. Cellai

Presenti abilitati: 32

Favorevoli: 10

Contrari: 22

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

18.54: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrji, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

EMENDAMENTO N. 3 DEL CONSIGLIERE CELLAI

18.54: Interviene Milani Luca

18.54: Interviene Cellai Jacopo

18.56: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento 3 del cons. Cellai

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 10

Contrari: 23

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

19.00: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrji, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

EMENDAMENTO N. 4 DEL CONSIGLIERE CELLAI

19.01: Interviene Milani Luca

19.01: Interviene Cellai Jacopo

19.02: Interviene Milani Luca

19.02: Interviene Conti Enrico

19.03: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento 4 del cons. Cellai

Presenti abilitati: 35

Favorevoli: 10

Contrari: 25

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

19.08: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitriji, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccoli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

EMENDAMENTO N. 5 DEL CONSIGLIERE CELLAI

19.08: Interviene Milani Luca

19.08: Interviene Cellai Jacopo ritira l'emendamento n. 5

EMENDAMENTO N. 6 DEL CONSIGLIERE CELLAI

19.09: Interviene Milani Luca

19.09: Interviene Cellai Jacopo

19.12: Interviene Milani Luca

19.12: Interviene De Blasi Roberto

19.14: Interviene Milani Luca

19.14: Interviene Asciuti Andrea

19.14: Interviene Milani Luca

19.15: Interviene Del Panta Marco

19.16: Interviene Milani Luca

19.16: Interviene Armentano Nicola chiede di ritirare questo emendamento per discuterlo in maniera più approfondita

19.18: Interviene Milani Luca

19.18: Interviene Cellai Jacopo d'accordo

19.19: Interviene Milani Luca comunica che l'emendamento n. 6 viene ritirato e che se ne parlerà in Conferenza dei Capigruppo, così come dell'emendamento di Giunta

EMENDAMENTO N. 7 DEL CONSIGLIERE CELLAI

19.21: Interviene Milani Luca

19.21: Interviene Cellai Jacopo

19.24: Interviene Milani Luca

19.25: Interviene Conti Enrico

19.28: Interviene Milani Luca

19.28: Interviene Draghi Alessandro

19.30: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento 7 del cons. Cellai

Presenti abilitati: 35

Favorevoli: 12

Contrari: 23

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

19.35: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrji, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

19.36: Interviene Milani Luca sono concluse le votazioni sugli emendamenti.

Pone in votazione la delibera n. 169 così come emendata

Presenti abilitati: 35

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 10

Non Votanti: 0

19.40: Esito: Approvata emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti M. Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrji, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Razzanelli Mario, Tani Luca

19.40: Esce Razzanelli Maario

19.44: Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con le stesse modalità della delibera

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 9

Non Votanti: 0

19.47: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrji, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

Allegato n. 1: delib. n. 169/2020 – I stesura
Allegato n. 2 – emendamento di Giunta - ritirato
Allegato n. 3: emendamento n. 1 cons. Draghi – ritirato
Allegato n. 4: emendamento n. 2 cons. Draghi – respinto
Allegato n. 5: emendamento n. 1 cons. Moro Bundu e Draghi – ritirato
Allegato n. 6: emendamento n. 2 cons. Moro Bundu e Draghi – respinto
Allegato n. 7: emendamento n. 3 cons. Moro Bundu e Draghi – respinto
Allegato n. 8: emendamento n. 4 cons. Moro Bundu e Draghi – approvato
Allegato n. 9: emendamento n. 5 cons. Moro Bundu e Draghi – ritirato
Allegato n. 10: emendamento n. 6 cons. Moro Bundu e Draghi – respinto
Allegato n. 11: emendamento n. 7 cons. Moro Bundu e Draghi – respinto emendato
Allegato n. 12: auto emendamento all'em. n. 7 - accolto
Allegato n. 13: emendamento n. 8 cons. Moro Bundu e Draghi – ritirato
Allegato n. 14: emendamento n. 1 cons. De Blasi e Masi – respinto
Allegato n. 15: emendamento n. 1 cons. Cellai – respinto
Allegato n. 16: emendamento n. 2 cons. Cellai – respinto
Allegato n. 17: emendamento n. 3 cons. Cellai – respinto
Allegato n. 18: emendamento n. 4 cons. Cellai – respinto
Allegato n. 19: emendamento n. 5 cons. Cellai – ritirato
Allegato n. 20: emendamento n. 6 cons. Cellai – ritirato
Allegato n. 21: emendamento n. 7 cons. Cellai – respinto
Allegato n. 22: resocontazione pareri su emendamenti
Allegato n. 23: delib. n. 169/2020 – approvata emendata



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Servizio Attività produttive

Livello Superiore: Direzione Attività Economiche e Turismo

Responsabile: Lucia De Siervo

Data Richiesta: 21/04/2020

Numero: 2020/00169

Proponente: Federico Gianassi

Altri Proponenti:

Estensore: Valerio Cantafio Casamaggi

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata					
Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa					
Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

IL CONSIGLIO

VISTI

- gli artt. 49 e 56 del TfUE, recanti i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea;
- la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, nota come direttiva Bolkenstein, attuata sul piano del diritto interno attraverso il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, con la quale sono stati dettati principi generali in ordine all'esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
- in particolare i considerando nn. 40 e 56, nonché l'art. 4, par. 1, punto 8, della direttiva 2006/123/CE in forza dei quali 'motivi imperativi di interesse generale' possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni, dovendosi per essi intendere i "motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
- altresì l'art. 15, par. 3, della direttiva 2006/123/CE, il quale prescrive che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi o al suo esercizio rispondano ai caratteri di non discriminazione, necessità, proporzionalità, come definiti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sezione IV, 4 luglio 2019, in causa C-377/17; CGUE, Grande Sezione, sentenza 30 gennaio 2018, nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16);
- gli artt. 9, 41, 117, 118 Cost.;
- in particolare la giurisprudenza costituzionale in punto di riparto di competenze tra Stato e Regioni nelle materie della tutela della concorrenza, del commercio, dell'artigianato, della tutela dei beni culturali nonché in punto di legittimità costituzionale delle norme attributive ai Comuni del potere di regolamentare l'esercizio del commercio in aree di particolare interesse storico, artistico e culturale (Corte cost. n. 239/2016; m. 105/2016; n. 140/2015; n. 104/2014, nn. 8, 38 e 65/2013);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ss.mm. (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e in particolare: l'art. 6 con il quale è stata attribuita alle Regioni la programmazione della rete distributiva di vendita e, nell'ambito della stessa, la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici:
 - "anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale" (art. 6, comma 1, lett. d);
 - tramite criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: "i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale" (art. 6, comma 2, lett. b);
 - tramite indirizzi generali che tengano conto dell'ambito territoriale dei "centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali" (art. 6, comma 3, lett. c);
- altresì l'art. 10, comma 1, lett. b), del d.lgs. 114/1998 in forza del quale le Regioni sono abilitate ad introdurre disposizioni "per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico

sociale e culturale nei centri storici", prevedendo in particolare l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita;

- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa alla circolazione dei servizi nel mercato interno, e in particolare:
 - l'art. 8, comma 1, che definisce quali motivi imperativi di interesse generale (lett. h) che giustificano limitazioni alle attività economiche: "ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
 - l'art. 11, a norma del quale l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto di una serie di requisiti di carattere discriminatorio, ivi puntualmente elencati;
 - l'art. 15, il quale prevede che ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi debbano essere: non discriminatorie; giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modd. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, il quale all'art. 3 (abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche) prevede:
 - al comma 1, che Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: [...] d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
 - al comma 7, che le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza e che disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva;
- il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare:
 - l'art. 31, il quale stabilisce che le Regioni e gli enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
 - l'art. 34, il quale prevede che la disciplina delle attività economiche sia improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, il quale all'art. 1 prevede al comma 2, che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso

interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;

VISTO:

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il quale all'art. 52 prevede: al comma 1, che i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio; al comma 1-bis, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i Comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Decreto SCIA 2), il quale all'art. 1, comma 4, prevede che per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

VISTO:

- il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modd. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede all'art. 3, comma 1, che ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza [...] le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] (i-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha dato attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa alla circolazione dei servizi nel mercato interno. In particolare, l'art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) prevede:
 - o al comma 1, che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3;
 - o al comma 3, che al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1,

ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività; sempre ai sensi del comma 3, che tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

VISTI:

- la l.r. 23 novembre 2018, n. 62, recante il Codice del commercio, che ha sostituito la l.r. 7 febbraio 2005, n. 28, e in particolare:
 - l'art. 14 (Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa), il quale prevede che "negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali" (comma 1); e che "la vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico" (comma 3);
 - l'art. 48 (Esercizio dell'attività), il quale prevede che "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione" (comma 1); che "gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi" (comma 5);
 - l'art. 49 (Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), il quale prevede, al comma 1, che "il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 51, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi: vocazione delle diverse aree territoriali; salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione; esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV".
 - sempre l'art. 49, comma 2, che prevede che "i requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale"; che "i Comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
 - il comma 3 della stessa norma, laddove si dispone che "il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
 - e infine il comma 4, il quale dispone che "il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali".

- altresì è l'art. 110, che apre il Capo XV (Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio), e che reca disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale. In particolare, si prevede:
 - al comma 1, che "il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche";
 - al comma 4, che "nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
 - programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
 - forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali [segue...]";
 - al comma 5, che "nelle aree di cui al comma 1 il Comune può:
 - prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
 - prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

VISTO che:

- il Centro Storico del Comune di Firenze fa parte fino dal 1982 dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e in quanto tale, secondo la Convenzione di Parigi del 1972, occorre garantirne l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future;
- il Centro Storico del Comune di Firenze è pertanto sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della L. 77 del 20 febbraio 2006 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO";

RICHIAMATI:

- gli indirizzi individuati negli strumenti urbanistici attualmente vigenti, in particolare all'articolo 32.6 del Piano Strutturale per il nucleo storico (Area patrimonio UNESCO), di limitazione della specializzazione funzionale della rete delle attività economiche e della concentrazione delle attività, che inducono disagi alla residenza in termini di frequentazione e rumore, garantendo al contempo la permanenza di attività commerciali e artigianali, con particolare riguardo a quelle tradizionali e storiche;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Firenze ha ormai da tempo avviato un'importante azione finalizzata a tutelare il suo Centro Storico da attività economiche che rischiavano di snaturare la sua identità culturale, approvando il Regolamento recante "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico" (di seguito, Regolamento UNESCO), con Delibera CC n. 4 del 18.01.2016 e provvedendo ad aggiornarlo e modificarlo con le successive Delibera CC n. 27 del 27.04.2017 (a seguito di intesa sottoscritta con la Regione Toscana in data 31 marzo 2017) e Delibera CC n. 58 del 26.11.2018 (a seguito di intesa sottoscritta con la Regione Toscana in data 4 ottobre 2018);
- il Regolamento UNESCO è stato oggetto di impugnativa innanzi al Tar Toscana, che ha dato atto della conformità dello strumento normativo all'ordinamento europeo e nazionale in punto di regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività economiche per finalità di tutela del patrimonio culturale, anche con specifico riferimento alla disciplina relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (Tar Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 1592; Tar Toscana, Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 243);

CONSIDERATO come dall'analisi dei dati estratti dagli archivi telematici del Suap e di quelli forniti dall'Ufficio Statistica del Comune e relativi alla consistenza delle attività commerciali, emerge come con l'entrata in vigore della citata regolamentazione il *trend* di crescita delle attività alimentari nel Centro Storico (vendita e somministrazione) sia diminuito, sia in termini di consistenza assoluta che di nuove aperture, in quanto:

- gli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare, sono passati dagli 896 del 2016 agli 885 del 2019, con nessuna nuova apertura nell'ultimo anno censito;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono passati dai 1.062 (numero già raddoppiato rispetto al 2012, quando gli esercizi di somministrazione complessivamente presenti nell'area UNESCO erano 511) del 2016 ai 1.193 nel 2019, mostrando un *trend* ancora in aumento;
- le attività artigianali alimentari sono rimaste sostanzialmente invariate, passando dalle 28 del 2016 alle 29 del 2019.

RILEVATO come all'andamento sopra descritto sia corrisposto un incremento delle aperture al di fuori del Centro Storico, che si è dimostrato coerente con le finalità perseguite col Regolamento UNESCO, ossia di alleggerire la pressione di alcune attività economiche nel contesto del Centro Storico per diffonderne lo sviluppo negli altri Quartieri della città;

RITENUTO che:

- in considerazione dei dati sopra riportati, il divieto di insediare, ampliare o trasferire dall'esterno all'interno del Centro Storico, attività di commercio di generi alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di preparazione e vendita artigianale o industriale di prodotti alimentari sancito dal Regolamento UNESCO debba essere reiterato per ulteriori tre anni visti i risultati ottenuti a partire dal 2016 ed in attesa di poter dare una valutazione complessiva su un periodo significativo di piena applicazione del cosiddetto "blocco", piena applicazione che si può considerare decorrente dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla citata Delibera CC n. 58 del 26.11.18, con le quali si è posto fine ad una serie di artificiose soluzioni apparse sul mercato e volte ad aggirare ed eludere la *ratio* e la forma delle norme regolamentari;
- sia opportuno reiterare altresì il provvedimento posto a salvaguardia della salute e sicurezza pubblica nonché a tutela del patrimonio artistico e culturale della città e del decoro urbano, consistente nel divieto di ingresso e di circolazione in alcune zone del centro storico di veicoli elettrici e di

velocipedi per il trasporto di persone, utilizzati a fini turistici e che abbiano più di due ruote, già contenuto nel Regolamento UNESCO, come modificato a seguito dell'intesa sottoscritta con la Regione in data 4 ottobre 2018;

VALUTATA la necessità – accanto alla conferma per un periodo di ulteriori tre anni del divieto all'insediamento di nuove attività alimentari e al trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO - di introdurre nel Regolamento in oggetto una serie di ulteriori prescrizioni, misure, chiarimenti e interventi di aggiornamento volti a garantirne una sempre più concreta ed univoca applicabilità;

RITENUTO pertanto di integrare il suddetto Regolamento con prescrizioni:

- di tutela confermando una disciplina specifica per strade la cui vocazione commerciale "storica" sia ritenuta da consolidare e proteggere e inserendo accanto al Ponte Vecchio, via Tornabuoni, via Maggio, via dei Fossi e Lungarno Corsini anche le omogenee: piazza Santa Trinita, piazza Antinori e piazza Frescobaldi;
- a salvaguardia del decoro, con una disciplina specifica relativa al divieto di esposizione di merci e strutture aggiuntive sulla soglia degli esercizi commerciali e sulle pareti esterne dei fabbricati che le ospitano;

CONSIDERATA inoltre la necessità di formulare interventi di aggiornamento riguardanti:

- le attività di somministrazione effettuate in forma accessoria ad ospedali, mense, strutture di accoglienza, caserme etc.;
- gli insediamenti risultati di varianti urbanistiche e valutati come particolarmente favorevoli alla riqualificazione urbana;
- la disciplina specifica per via dei Neri (con la possibilità di effettuare trasferimenti di attività esistenti all'interno della strada);
- le librerie nelle aree tutelate escludendo che possa esservi esercitata somministrazione in forma accessoria;
- gli esercizi storici (con la previsione della possibilità di ampliamento della superficie di vendita per quelli già presenti nella Lista);
- le attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer" per le quali è stato chiarito che non rientrano nel divieto di insediamento le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;
- le attività di commercio all'ingrosso in sede fissa, per le quali è stato precisato che il divieto non si applica se l'insediamento riguarda la sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, purché non sia presente merce destinata alla vendita, ad esclusione del campionario. Non si applica parimenti per la vendita di oggetti preziosi autorizzati ai sensi del T.U.L.P.S.;
- le attività di compro-oro, per le quali è stato precisato che il divieto si applica se viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, specificando che l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);

- le attività di "Erboristerie Professionali", per le quali - al pari di Farmacie e Parafarmacie - è stata precisata l'esclusione dai divieti di cui all'art. 2, per la vendita degli integratori alimentari come individuati dalla Direttiva 2002/46 del 10.06.2002 art. 2, recepita in Italia con il D.Lgs. 169 del 21 maggio 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
- le attività di somministrazione a servizio di pubblico spettacolo;
- il sistema sanzionatorio;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra espresse, di approvare le modifiche al Regolamento recante "*Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico*", il cui testo aggiornato e coordinato con quello fino ad oggi vigente è riportato nella colonna di sinistra di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 e per le finalità indicate all'articolo 52 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, per quanto riguarda le modifiche, proroghe di termini e aggiornamenti al Regolamento in oggetto, il Comune di Firenze ha:

- raggiunto l'Intesa con la Regione Toscana, approvata dalla Giunta Comunale con Delibera GC n. 98 del 1.04.2020;
- sentito il competente Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come da Verbale sottoscritto in data 9 marzo 2020 (prot. 79170 del 10 marzo 2020);
- sentite in data 16.04.2020 le associazioni di categoria convocate;

DATO ATTO che dall'adozione della presente deliberazione non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO di confermare che le misure di tutela, per quanto attiene ai requisiti di insediamento, di cui al Regolamento in oggetto debbano essere recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- l'articolo 31 del D.L. 201/2011 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in L. 214/2011;
- il D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione*

del regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

- la L.R.T. 62/2018 *Codice del Commercio*;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale, art 32.6 - Nucleo storico;
- il Regolamento Urbanistico;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare il Regolamento *"Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"* di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato conseguentemente alla Direzione Urbanistica di apportare all'art. 23 delle NTA, volume 1, del Regolamento Urbanistico le modifiche conseguenti all'adozione del presente regolamento in merito ai requisiti di insediamento;



Proposta di Deliberazione

Servizio Attività produttive

Livello Superiore: *Direzione Attività Economiche e Turismo*

Responsabile: *Lucia De Siervo*

Data Richiesta: *21/04/2020*

Numero Proposta: *2020/00169*

Relatore: *Federico Gianassi*

Altri Proponenti:

Estensore: *Valerio Cantafio Casamaggi*

Pareri Istruttori:

OGGETTO: *Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"*

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Annotazioni</i>
<i>1</i>	<i>Regolamento</i>	<i>Integrante</i>	

I STESORA

"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"
(TESTO MODIFICATO con TESTO ORIGINALE A FRONTE)

MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

Nuovo testo

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.
2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

(Delibera CC n. 4 del 18.01.2016, modificata da Delibera CC n. 27 del 27.04.2017 in vigore dal 6.05.2017, e da Delibera CC n. 58 del 26.11.2018 in vigore dal 11.12.2018)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.
2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

**TITOLO I
TUTELA DEL CENTRO STORICO
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE

1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività più avanti indicate, è vietato:
 - l'insediamento di nuove attività;
 - il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
 - l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

**TITOLO I
TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO**

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITÀ VIETATE

1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, **nonché l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti, delle attività esistenti delle seguenti tipologie:**
 - a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;
 - c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.

I predetti divieti riguardano le attività appartenenti alle seguenti tipologie:

- a. commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
- b. somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;
- c. attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.

ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2

1. Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:
 - a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari;
 - b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001;
 - c) le forme speciali di commercio al dettaglio;
 - d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie;
 - e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale;
2. Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:
 - a) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
 - b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale;
 - c) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - d) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre

2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono ammesse, le somministrazioni effettuate:

- a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, **attività artigianali alimentari storiche di cui alla lista attività storiche e tradizionali**, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
- c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
- e) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, **come definite dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita scia ai sensi delle normative regionali vigenti.**

aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;

- e) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) al domicilio del consumatore (*catering*);
- g) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;
- h) in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;
- i) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti;

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:

- il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di

3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività, il trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:

a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);

b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;

c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e

attività:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
- f) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:
- per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza;
 - le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di
- ss.mm.ii;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
- f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;
- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
- h) attività di commercio all'ingrosso **in sede fissa, con esclusione della sola sede legale o ufficio di rappresentanza o sede purché non vi sia né deposito né presenza della merce;**
- i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;
- j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;

- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;
- h) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:
 - se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario);
 - per la vendita degli oggetti preziosi per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S.;
- i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- k) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il

4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;

- commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

3. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico iscritto nella Lista delle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine (Categoria A - Eccellenze), se non previa deliberazione del Consiglio Comunale nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine.

ART. 5 - LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI

1. Fermo restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.
2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.
3. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.
4. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;

m. prodotti chimici;

n. oli lubrificanti;

o. materiali termoidraulici.

4 bis. Fermo restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il centro storico Unesco vendita e/o offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.

4 ter. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.

ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2 e 4 le "attività esistenti", intese come quelle oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.
2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.
3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:
 - in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti
 - in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri;
 - in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.

5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017), subentrano o, **avevano, prima di tale data**, effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, **concluso positivamente**, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento **avesse già ottenuto la deroga ai sensi del disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.**

Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017). Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:

- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e di sue eventuali varianti;
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico relativamente a Cinema e Teatri.

ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO

1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:
 - a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
 - b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la

ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE

1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui all'articolo precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco **quando possibile**, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.
2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, **salvo norme intervenute più favorevoli**, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività.
3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento.
4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni

- valorizzazione e la specificità del territorio;
- c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.
 3. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:
 - a. la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;
 - b. la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;
 - c. la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.

già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2.

5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:

- a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
- b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;
- c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.

6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;

7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.

ART. 3 - QUALITA' DELL'OFFERTA
COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI
CON IL

SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici.
2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.
3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.
4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.
6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.

ART. 8 - LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI
AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL
CENTRO STORICO

1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:

- a. commercio al dettaglio del settore di alta moda, *prêt-à-porter* e abbigliamento firmati;
- b. librerie;
- c. gallerie d'arte e antiquari;
- d. arredamento e design;
- e. banche e assicurazioni;
- f. commercio di oggetti preziosi;
- g. commercio di orologi;
- h. commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i. artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
- j. commercio al dettaglio di fiori e piante.

Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:

ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE
SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:

- a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma;
- b) librerie;
- c) gallerie d'arte e antiquari;
- d) arredamento e design;
- e) banche e assicurazioni;
- f) commercio di oggetti preziosi;
- g) commercio di orologi;
- h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
- j) **commercio al dettaglio di fiori e piante.**

2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:

- a) oggetti preziosi;
- b) orologi;
- c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato,

- a. oggetti preziosi;
 - b. orologi;
 - c. oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.
2. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.
 3. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2, in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.
 4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate all'articolo 4, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:
 - a. Piazza San Giovanni
 - b. Piazza Duomo
 - c. Piazza della Repubblica
 - d. Piazza Santa Croce
 - e. Piazza della Signoria
 - f. Piazza San Firenze
 - g. Piazza S. Maria Novella
 - h. Piazza Pitti
 - i. Piazza Santo Spirito
 - j. Piazza del Carmine
 - k. Piazza SS. Annunziata
 6. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.

articoli di numismatica e filatelia.

3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.
5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:
 - a) Piazza San Giovanni
 - b) Piazza Duomo
 - c) Piazza della Repubblica
 - d) Piazza Santa Croce
 - e) Piazza della Signoria
 - f) Piazza San Firenze
 - g) Piazza S. Maria Novella
 - h) Piazza Pitti
 - i) Piazza Santo Spirito
 - j) Piazza del Carmine
 - k) Piazza SS. Annunziata
6. E' altresì vietato il trasferimento in Via dei Neri delle attività esistenti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 2 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO.
7. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.
8. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 42/98 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di

- qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".
2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.
 3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.
 4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
 5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.
 6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.

ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE

1. (*omissis*)
2. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale **nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle attività storiche e tradizionali.**
3. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.

ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - b) per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per

ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - c) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - d) per i locali sfitti:
 - oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro

le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

- rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.
2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.
3. In merito all'uso dei *déhors*, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311 del 2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23.00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.

TITOLO II

CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.
2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.

luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

- rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
- c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.

2. In merito all'uso dei *dehor*, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.

TITOLO II

CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.
2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.

ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.
2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00.
2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").
3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").

ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosi detto "alcol tour").
3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.

ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI

1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

ART. 14 - DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:
 - a) la notte di Capodanno;
 - b) la notte di San Giovanni.
2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.

ART. 11 - DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:
 - a) la notte di Capodanno;
 - b) la notte Bianca;
 - c) la notte di San Giovanni.
2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.

**TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI E
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 15 - SANZIONI PER IL TITOLO I

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I,

**TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI
FINALI**

ART. 12 - SANZIONI PER IL TITOLO I

1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di

l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.

3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.

4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).

ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecunari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:

- a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto;
- b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due);
- c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla legge regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione.

ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.

2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L.125/2001.

4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).

6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura

ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;

7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.

8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).

ART. 17 -MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 14 - ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previste nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 18 - CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:

- il Regolamento di cui alla Delibera del C.C. n. 4 del 18.01.2016, modificata dalla Delibera del C.C. n. 27 del 27.04.2017, in vigore dal 6.05.2017, e dalla Delibera del C.C. n. 58 del 26.11.2018, in vigore dal 11.12.2018;

- il Disciplinare attuativo dell'art. 2, comma 4, punto III, del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Delibera della G.C. n. 153 del 2.04.2019.

ART. 15 - CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO

1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.

2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.

3. Restano abrogati:

4. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;

5. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;

6. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale

ARTICOLO 16 - NORMA FINALE

1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e

sui relativi risultati.

relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

AUTO EMENDAMENTO DI GIUNTA

Assessore Federico Gianassi

Collegata: modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Tipo emendamento: AGGIUNTIVO

Data: 4 Maggio 2020

VISTA la proposta di delibera numero 169/2020 "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico";

RITENUTO che:

- l'attuale epidemia da COVID-19 ha motivato le scelte del governo italiano a sospendere fino al prossimo 17 Maggio le attività di somministrazione, con la sola eccezione della *"ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi"*;
- tale divieto risulta essere particolarmente gravoso per gli esercizi che si trovano nel centro storico fiorentino vista l'impossibilità di aprire nuovi esercizi di vendita alimentari;
- che le attività degli esercizi tradizionali di Firenze necessitano proprio nella presente pandemia una tutela rafforzata.

SI EMENDA

la DELIBERA

a pagina 6 dopo il rigo

- prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

SI AGGIUNGE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza sindacale del Comune di Firenze n. 67 del 25 febbraio 2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione civile al fine di assicurare nell'ambito del territorio di competenza la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 tramite l'attivazione di tutte le funzioni presenti nel Piano di protezione civile;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020
- il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell' 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020 come sostituito dal DPCM 10.04.2020;
- i DPCM 22 marzo e 25 marzo 2020 anch'essi sostituiti dal DPCM 10.04.2020;
- la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid19;
- il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico
- il DPCM 26 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 – con l'introduzione di alcune novità - le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico;

A pag. 8

Dopo: RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra espresse, di approvare le modifiche al Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro

Storico", il cui testo aggiornato e coordinato con quello fino ad oggi vigente è riportato nella colonna di sinistra di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI AGGIUNGE

CONSIDERATO che:

- l'attuale epidemia da COVID-19 ha motivato le scelte del governo italiano a sospendere fino al prossimo 17 Maggio le attività di somministrazione, con la sola eccezione della "ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";
- tale divieto risulta essere particolarmente gravoso per gli esercizi che si trovano nel centro storico fiorentino vista l'impossibilità di aprire nuovi esercizi di vendita alimentari;

RITENUTO di permettere

- alle attività di somministrazione - comprese quelle inserite nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali – che intendono mantenere in essere l'attività principale di somministrazione, di poter aggiungere una parte di commercio al dettaglio per asporto di generi alimentari, senza la necessità di acquisire il relativo titolo abilitativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 5 della Legge Regionale n. 62/2018 e ss.mm.ii.;

SI EMENDA

L'ALLEGATO "testo del regolamento"

All'art 3. DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2

SI AGGIUNGE

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2, le attività di somministrazione, comprese quelle inserite nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali che intendono mantenere in essere l'attività principale di somministrazione, aggiungendo una parte di commercio al dettaglio di generi alimentari, possono porre in vendita per asporto tali prodotti, senza la necessità di acquisire il relativo titolo abilitativo, ai sensi dei quanto previsto dall'art. 48 comma 5 della Legge Regionale n. 62/2018 e ss.mm.ii.

Firenze, 04/05/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POSITIVO

EMENDAMENTO

ALLEGATO N.	3
ARGOMENTO N.	236

1

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegata: modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico

Oggetto: *no a nuovi kebab e cibi etnici*

Tipo emendamento: AGGIUNTIVO

Data: 27 Aprile 2020

VISTA la proposta di delibera numero 169/2020 "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico

RITENUTO fondamentale per salvaguardare il centro storico e i prodotti tipici fiorentini e toscani da una radicale trasformazione globale sta;

VERIFICATO che negli ultimi decenni in alcuni rioni storici si sono creati ghetti etnici che hanno stravolto il tessuto urbano tradizionale;

SI EMENDA

la DELIBERA

a pagina 8 al capoverso CONSIDERATA inoltre la necessità di formulare interventi di aggiornamento riguardanti:

dopo il rigo

le attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer" per le quali è stato chiarito che non rientrano nel divieto di insediamento le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;

SI AGGIUNGE

Dopo il testo si aggiunge un altro rigo

Nuove attività di kebab o ulteriori attività di take away di cibi etnici

SI EMENDA

L'ALLEGATO "testo del regolamento"

All'art 4. LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

A pag. 5

dopo il punto g)

attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;

SI AGGIUNGE

Nuove attività di kebab o ulteriori attività di take away di cibi etnici

Firenze, 27/04/2020

EMENDAMENTO

ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 236

2

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegata: modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico

Oggetto: *si ai negozi di legnami*

Tipo emendamento: SOPPRESSIVO

Data: 27 Aprile 2020

VISTA la proposta di delibera numero 169/2020 "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico

CONSTATA la necessità di alcune attività nonché di privati di reperire il legname necessario per camini, stufette e forni a legna anche nel centro storico

VALUTATO che un negozio di legname non costituisce degrado per il centro storico

SI EMENDA

L'ALLEGATO "testo del regolamento"

All'art 4. LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

Al capitolo 2 è vietata inoltre...

Al punto e. legnami

SI ELIMINA

Il punto e. legnami

Firenze, 27/04/2020

OGGETTO: - EMENDAMENTO 1 ALLA PROPOSTA DIDELIBERAZIONE N. 169/2020 -
Trasporti ammessi

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art.5, comma 4, come segue:

dopo:

"Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i..."

Inserire:

"..., effettuati con veicoli a motore termico,..." [non possono interessare alcune aree (etc.)]

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

OGGETTO: - EMENDAMENTO 2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 –
Attività artistico - artigianali ammesse

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art. 8 comma 1, punto i), come segue:

dopo:

[...] artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008,

e prima di

[...] purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;

inserire:

" ..., nonché attività relative alle opere dell'ingegno creativo ,...

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

OGGETTO: - EMENDAMENTO 3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 –
Qualità dell'offerta commerciale, insegne difforni

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art. 9, comma 5, come segue:

Sostituire:

"E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.

Con il seguente periodo:

" E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, nonché quella di schermi a led, lcd o simili, di qualunque foggia, dimensione, tipologia, anche se meramente decorativi e/o relativi ad informazioni ed orari dell'esercizio, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

OGGETTO: - EMENDAMENTO 4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 –
Qualità dell'offerta commerciale, nazifascismo

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art. 9, comma 6, come segue:

Sostituire:

“ E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.

Con il seguente periodo:

“ E' vietata l'esposizione e la compravendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista.

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

OGGETTO: - EMENDAMENTO 5 ALLA PROPOSTA DIDELIBERAZIONE N. 169/2020 –
Vigenza del regolamento

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art. 2, comma 1, si cassi nell'incipit

" Per i prossimi tre anni [...] -

eliminando il vicolo temporale della vigenza.

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

OGGETTO: - EMENDAMENTO 6 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 – ampliamenti compatibili

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 2, comma 1, punto terzo, come segue:

“(…) è vietato...

- *l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti, in misura superiore al 25% della superficie originaria; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate, per una superficie almeno pari a quella originaria e comunque nei rispetto dei parametri di legge vigenti al tempo dell'ampliamento, solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; **il totale delle nuove superfici acquisite non può superare i 50 metri quadrati**; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.*

Inserendosi pertanto i tre periodi evidenziati in neretto.

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

OGGETTO: - EMENDAMENTO 7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 – limitazioni per servizi turistici con veicoli a motore

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione, all'Art. 5, inserendo il comma 3 bis, come segue:

" [...] e accesso al mercato.

3 bis. Sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco le attività e i servizi di noleggio di veicoli a motore termico, a due o più ruote, anche se d'interesse storico e collezionistico, difforni dalle vigenti norme in materia di limitazioni alla circolazione stabilite dal codice della strada e dai relativi provvedimenti regionali e comunali.

4. Al fine di garantire la sicurezza [...]

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

auto
OGGETTO: - EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 –
limitazioni per servizi turistici con veicoli a motore

autoemendamento

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art. 5, inserendo il comma 3 bis, come segue:

" [...] e accesso al mercato.

3 bis. Sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco le attività e i servizi di noleggio di veicoli a motore termico, a due o più ruote, anche se d'interesse storico e collezionistico, ~~differsi dalle vigenti norme in materia di limitazioni alla circolazione stabilite dal codice della strada e dai relativi provvedimenti regionali e comunali.~~

4. Al fine di garantire la sicurezza [...]

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POSITIVO

OGGETTO: - EMENDAMENTO 8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 169/2020 –
mantenimento della qualità estetica, sub articolo 10

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Di modificare quanto all'allegato parte integrante richiamato in deliberazione,
all'Art. 10, aggiungendo al comma 1. il punto d), come segue:

dopo:

" c) [...] a corredo delle stesse.

inserire:

d) le saracinesche e le serrande, in luogo del colore originale di fornitura, possono essere ridipinte con colori confacenti alle tinte della facciata e degli infissi già presenti, nonché decorate con opere di street art, alle stesse condizioni di inserimento cromatico armonico.

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici preposti di coordinare quanto sopra proposto

I consiglieri

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: Emendamento Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Mittente: "Avv. Lorenzo Masi" <lorenzomasi1@gmail.com>

Data: 01/05/2020, 16:01

A: servizio.atti@comune.fi.it

CC: MSS Roberto De Blasi <robertodeblasi75@gmail.com>

Emendamento Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI

Comma 4 ter

In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra **oppure tra l'Amministrazione comunale e singole agenzie viaggi/tour**, l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.

Lorenzo Masi
Roberto de blasi

Inviato da iPhone

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART.2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE

comma 1)

dopo la parola "UNESCO"

cassare l'intero periodo "l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali"

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017



GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

comma 1)

cassare l'intera lettera f)

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART.4 LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

comma 2)

cassare l'intera lettera f)

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART.4 LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

comma 2)

cassare l'intera lettera l)

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

art.6) ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO

comma 1)

dopo la parola "adempimento" **aggiungere** : "incluse pratiche presentate a soggetti diversi dall'Amministrazione comunale ma necessarie alla finalizzazione del medesimo"

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

art.7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO

comma 1)

dopo la lettera c) aggiungere la lettera d) con la seguente dicitura : "la soluzione morfologica degli infissi e delle vetrine degli esercizi commerciali dovrà adeguarsi al tipo di edificio e spazio pubblico cui il locale appartiene secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione comunale con apposito disciplinare"

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Proposta di emendamento delibera 2020/169 - Modifica e proroga termini del Regolamento recante "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Titolo 1 – TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

art.8 LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

comma 1)

dopo la parola "Maggio" aggiungere le parole "Palazzuolo", "del Porcellana"

dopo la parola "Frescobaldi" aggiungere la parola "Santa Maria Novella"

Jacopo Cellai

Firenze, 26 aprile 2017